

TI_GERICHTE 30.2022.19 vom 3. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2022.19

FR: TI_GERICHTE 30.2022.19 du 3 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 30.2022.19 del 3 aprile 2023

Erwägungen

E. 3

aprile 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del

E. 6

ottobre 2022 emanata da

chiamati in causa:

CO 1

TERZ 2

TERZ 1

in materia di contributi AVS

ritenuto in fatto

considerato in diritto

in ordine

Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della

portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

nel merito

2.3. I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS).

Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato "salario determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2019 applicabile ai contributi del 2019 [cfr. DTF 140 V 154 consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1]; dal 1° gennaio 2020 la norma, applicabile ai contributi del 2020, prevede che è prelevato un contributo del 4,35 per cento).

Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance.

L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana.

Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Per l'art. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante.

2.4. Conformemente al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD) nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali 3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e

quelle per la clientela (cfr. anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico) che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato.

Ai sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese generali:

- l'indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale;
- l'indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale.

Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b).

Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF 9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, destinata a pubblicazione; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid.3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79).

Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170).

Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche.

A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 57/04, consid. 7.1 = RtiD II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; cfr. marginale n. 3014 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; Rdat II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà.

A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili.

Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

2.5. In concreto la Cassa di compensazione ha effettuato delle riprese per gli anni 2019 e 2020, considerando, tra l'altro, quale rimborso in natura e dunque salario determinante, l'importo che la società ha assunto per l'affitto di un appartamento a _____ (Canton _____) da gennaio 2019 poi sostituito dall'appartamento sito a _____ (Canton _____) da ottobre 2020 a dicembre 2020, messo a disposizione di due dipendenti residenti in Italia e titolari di un permesso G per frontaliere.

Ciò anche sulla base della STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014.

2.6. Per l'art. 7 lett. f OAVS le prestazioni in natura regolari costituiscono salario determinante.

A norma dell'art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 3.50, pranzo fr. 10.-, cena fr.

E. 8

e alloggio fr. 11.50.

Secondo l'art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

Il marg. n. 2078 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= marg. 2062 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) prevede in particolare che è considerato reddito in natura di altra specie, se regolare, l'assegnazione di un'abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia, rispettivamente per il partner registrato. Quest'ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più di un locale.

Ai sensi del marg. n. 2080 DSD nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= 2064 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione del salariato e quest'ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo dev'essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si discosta molto dal valore locativo usuale di quella località.

In una sentenza del 13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del salario determinante ai sensi dell'art. 13 OAVS. Nella misura in cui il vantaggio concesso al proprio dipendente costituisce una parte della sua remunerazione, non vi è alcun motivo per non calcolare i contributi sulla base effettiva del vantaggio conseguito.

Con sentenza del 7 settembre 1988, pubblicata in RCC 1989 pag. 405 e seguenti, l'Alta Corte ha stabilito che il valore della messa a disposizione gratuita da parte del datore di lavoro di un appartamento, come pure il valore dell'utilizzazione di un'automobile a scopi privati costituiscono salario determinante quali prestazioni in natura aventi carattere

regolare. Nel caso giudicato dall'allora TFA una squadra di pallacanestro metteva gratuitamente a disposizione dei suoi giocatori stranieri i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento di 5 locali e mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il materiale della squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all'anno dal giocatore e la cui locazione ammontava a fr. 710 al mese. La cassa di compensazione ha considerato che le prestazioni in natura versate dal club sportivo ai suoi giocatori costituivano salario determinante. Il TFA ha confermato la ripresa.

Con sentenza del 17 gennaio 1996, pubblicata in *Pratique VSI* 1996, pag. 165, l'Alta Corte, in un caso in cui non era contestato l'assoggettamento del vantaggio ottenuto, ma l'ammontare dell'importo da assoggettare a contribuzione, ha affermato che quando il datore di lavoro mette gratuitamente a disposizione del salariato un appartamento indipendente dal suo e il cui valore locativo supera sensibilmente le norme minime fissate nell'art. 11 OAVS, il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all'art. 13 OAVS.

L'Alta Corte si è così espressa:

"Par contrat du 30 janvier 1981; les époux W. ont été engagés en qualité de «couple de direction» au service de Maison S., entreprise qui loue des studios et appartements dans un immeuble dudit lieu. Un appartement de quatre pièces est mis à la disposition du couple, au 10^e étage de l'immeuble. Les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Dès l'origine, le loyer déclaré dans le salaire pour cet appartement fut de 300 francs par mois. A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse de compensation a constaté que le loyer déclaré était sensiblement inférieur aux montants usuels locaux. Elle a fixé à 9780 francs par an la valeur locative de l'appartement occupé par le couple, ce qui entraînait une augmentation du revenu-en nature soumis à cotisations pour la différence entre ce montant et le loyer déclaré de 300 francs par mois (3600 francs par an).

(.).

b. Les premiers juges considèrent que les époux W. sont engagés dans une entreprise non agricole au sens de l'art. 11 RAVS (ancien). Cette disposition, selon eux, l'emporte sur l'art. 13 RAVS, en tant que «lex specialis». Par conséquent, c'est un montant mensuel de 270 francs au maximum (30x 9) qui doit être soumis à cotisations pour la mise à disposition d'un logement par l'employeur en faveur de ces mêmes époux.

c. La recourante et l'OFAS critiquent à juste titre cette solution. En effet, à l'art. 11 RAVS précité, le Conseil fédéral n'a en principe voulu viser que les seules prestations fournies directement par l'employeur, au sein même de sa propre communauté domestique (RCC 1983 p. 515).

Lorsque l'employeur met gratuitement à la disposition du salarié un appartement indépendant du sien, dont la valeur locative dépasse sensiblement les normes minimales précitées, l'avantage concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS (Käser, *Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV*, p. 133, note 4.97). Peu importe, à cet égard, que l'appartement se trouve dans un immeuble appartenant à l'employeur (RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515; arrêt non publié *Commune de V* du 27 février 1991 [H 63/89]).

Le fait que l'employeur consent un loyer de faveur, ou même renonce à percevoir un loyer, pour compenser certaines difficultés de la fonction de l'employé, n'y saurait rien changer.

La somme non réclamée par l'employeur n'en constitue pas moins une prestation en nature, complémentaire au salaire et qui doit, à ce titre, être comptabilisée dans le revenu soumis à cotisations (arrêt Commune de V, déjà mentionné), comme d'ailleurs dans le revenu imposé par l'autorité fiscale (arrêt du 7 octobre 1986 en la cause G. [A. 234/1982], publié dans *Steuerentscheid*, 1987, B 101.2 n° 3). Tout au plus convient-il de tenir compte, dans l'estimation du loyer, d'éventuels inconvénients de service (arrêt commune de V).

4. Pour l'estimation de la prestation en nature sous la forme de la mise à disposition d'un appartement, l'autorité administrative fixe en principe la valeur effective de l'avantage en opérant la différence entre la valeur locative et le loyer payé, si celui-ci est sensiblement plus bas que les loyers fixés habituellement dans la région concernée. Elle jouit pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA 1965 p. 153 = RCC 1966 p. 31; RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515, 1981 p. 354).

En l'espèce, la caisse de compensation a retenu un montant de 9780 francs par année au titre d'avantage en nature concédé par l'employeur, soit un loyer de 815 francs par mois. Ce montant se situe certainement dans les normes du marché. Il semble même peu élevé, s'agissant d'un appartement de quatre pièces à Genève, où les loyers sont notoirement élevés et si l'on considère, en outre, que les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Il n'y a en tout cas pas lieu, dans ces circonstances, de retrancher du loyer retenu par l'administration un certain montant au titre d'inconvénients de service.

Au demeurant, il faut relever que c'est l'employeur lui-même qui, à la demande de la caisse, a suggéré de fixer à 815 francs par mois le montant du loyer de l'appartement en cause."

Va ancora segnalata la sentenza 30.2006.10 del 6 novembre 2006 dove il TCA ha confermato la ripresa quale reddito in natura dell'assegnazione di un'abitazione gratuita (appartamento di 2 locali e mezzo) messa a disposizione del direttore della società ricorrente che sosteneva che il locale era adibito ad ufficio.

Cfr. pure la sentenza H 443/00 del 19 febbraio 2002 dove il Tribunale federale ha confermato l'aumento dell'importo ripreso ad un datore di lavoro per la messa a disposizione dell'alloggio alle proprie dipendenti, nonché le sentenze cantonali: STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014 e STCA 30.2019.30 del 10 febbraio 2020).

Sul tema, cfr. anche: Ueli Kieser, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG*, 4a edizione, 2020, n. 171 ad art. 5, pag. 135.

2.7. Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che la società ricorrente ha sottoscritto, il 16 gennaio 2019, un contratto di locazione per un appartamento composto di 4 locali e sito a _____ nel Canton _____. L'affitto netto ammontava a fr. 1'540 al mese, oltre a fr. 100 quale acconto per riscaldamento e acqua calda, fr. 68 quale acconto per il custode e fr. 32 quale acconto per la televisione (doc. 13).

Nel corso del mese di settembre 2020 la società ha concluso un contratto di locazione valido dal 1° ottobre 2020 per un appartamento di 4.5 locali, sito a _____, nel Canton _____, per un affitto mensile di fr. 2'020 al mese ed un acconto spese di fr. 180 mensili (doc. 14).

La Cassa ha ripreso gli importi della locazione pagati dalla ricorrente, ritenendoli quali reddito in natura in favore di due dipendenti frontalieri che vi soggiornavano da martedì a venerdì.

La ricorrente contesta la decisione su opposizione della Cassa, sostenendo che gli interessati hanno utilizzato solo uno dei locali, ciò che esclude l'applicazione del marg. 2078 DSD e dunque la ripresa. Essa fa inoltre valere che gli appartamenti sono condivisi con altre persone.

Alla luce di quanto sopra esposto, è a giusta ragione che la Cassa ha assoggettato al prelievo dei contributi sociali i vantaggi ottenuti dalla messa a disposizione ai propri dipendenti degli appartamenti siti in Svizzera tedesca.

Resta da esaminare l'entità della ripresa.

2.9. Nel caso di specie l'amministrazione ha effettuato una ripresa complessiva di fr. 43'600 (14'790 + 6'090 + 11'360 + 11'360).

Per giurisprudenza (cfr. sentenza del 17 gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165; citata al consid. 2.6), se il valore locativo supera sensibilmente le norme fissate dall'art. 11 OAVS, il vantaggio concesso va calcolato conformemente all'art. 13 OAVS, ossia le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.

2.13. L'art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

E. 18

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti). In concreto, questo Tribunale dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso. nel merito 2.3. I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente (art. 4 cpv. 1 LAVS). Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato " salario determinante ", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2019 applicabile ai contributi del 2019 [cfr. DTF 140 V 154 consid. 7.1; DTF 130 V 156 consid. 5.1]; dal 1° gennaio 2020 la norma, applicabile ai contributi del 2020, prevede che è prelevato un contributo del 4,35 per cento). Ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincarato e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance. L'art. 5 cpv. 4 LAVS prevede che il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari. Questo reddito ingloba dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con riferimenti),

includere le indennità che il salariato ha ricevuto, indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine settimana. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese, sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS). Per l'art. 9 cpv. 1 OAVS sono spese generali quelle cui il salariato deve far fronte nell'ambito della propria attività. Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAVS non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma nel salario determinante. 2.4.

Conformemente al marginale n. 3003 delle Direttive sul salario determinante (di seguito: DSD) nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, edite dall'UFAS, configurano, di norma, spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), ma non le spese sostenute dal salariato per gli spostamenti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 9 cpv. 2 OAVS; v. anche marginali 3006 e seguenti DSD), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (cfr. anche sentenza H 57/04 del 20 aprile 2006, consid. 7.1 in: RtiD II-2006 n. 46 pag. 214; sentenza H 257/03 dell'11 gennaio 2005, consid. 4.3.1); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali da parte del salariato e le spese di formazione e di perfezionamento professionali (spese per corsi, esami, libri e materiale didattico) che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato. Ai sensi del marginale n. 3006 DSD non rientrano nelle indennità per le spese generali: - l'indennizzo regolare del viaggio dal domicilio al luogo di lavoro abituale; - l'indennizzo regolare dei pasti usuali a domicilio o sul posto di lavoro abituale. Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, si può ammettere l'esistenza di spese generali ai sensi dell'art. 9 OAVS soltanto se l'esercizio dell'attività professionale obbliga il salariato ad effettuare spese supplementari (sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 3.2; Pratique VSI 1994 pag. 84 consid. 3b). Spetta poi al datore di lavoro o al salariato fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere siano state effettivamente sostenute (STF 9C_70/2022, 9C_76/2022 del 16 febbraio 2023, consid. 12.1, destinata a pubblicazione; Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b; Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Occorre infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese effettive (sentenza H 257/03, consid. 4.3.2). Il rimborso spese concesso sotto forma d'importi forfetari deve ad ogni modo corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997; Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34; sentenza H 216/96 dell'11 settembre 1997). Le prove offerte devono essere concrete e non generiche. A tale principio è possibile derogare solo nei casi in cui, pur essendo dimostrata l'esistenza di spese generali, l'importo dettagliato delle stesse non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze speciali (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172). In tal caso, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, che dovrà stimarne l'ammontare fissando un importo forfetario (sentenza 9C_412/2007, consid. 3.2; sentenza H 57/04, consid. 7.1 = RtiD

II-2006 no. 46 pag. 214; sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; cfr. marginale n. 3014 DSD), tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356). L'amministrazione non può quindi limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà. A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili. Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve dunque provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata sentenza H 257/03, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4). 2.5. In concreto la Cassa di compensazione ha effettuato delle riprese per gli anni 2019 e 2020, considerando, tra l'altro, quale rimborso in natura e dunque salario determinante, l'importo che la società ha assunto per l'affitto di un appartamento a _____ (Canton _____) da gennaio 2019 poi sostituito dall'appartamento sito a _____ (Canton _____) da ottobre 2020 a dicembre 2020, messo a disposizione di due dipendenti residenti in Italia e titolari di un permesso "G" per frontaliere. Accertato che gli interessati nel periodo determinante soggiornavano regolarmente in Svizzera tedesca da martedì a venerdì, la Cassa ha ripreso fr. 14'790 nel 2019 e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 2 e fr. 6'090 nel 2019 (dal mese di giugno) e fr. 11'360 nel 2020 per TERZ 1. Ciò anche sulla base della STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014. 2.6. Per l'art. 7 lett. f OAVS le prestazioni in natura regolari costituiscono salario determinante. A norma dell'art. 11 cpv. 1 OAVS il vitto e l'alloggio dei lavoratori occupati nell'azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l'articolo 14. Per il cpv. 2 se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è ripartito come segue: colazione fr. 3.50, pranzo fr. 10.-, cena fr. 8.- e alloggio fr. 11.50. Secondo l'art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze. Il marg. n. 2078 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= marg. 2062 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) prevede in particolare che è considerato reddito in natura di altra specie, se regolare, l'assegnazione di un'abitazione gratuita unicamente per il salariato o per tutta la famiglia, rispettivamente per il partner registrato. Quest'ultimo caso si verifica quando è messo a disposizione del salariato più di un locale. Ai sensi del marg. n. 2080 DSD nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2019 (= 2064 DSD nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2018) se il datore di lavoro mette un alloggio a disposizione del salariato e quest'ultimo è tenuto a versargli la pigione, tale importo dev'essere riconosciuto al momento del calcolo dei contributi, se non si discosta molto dal valore locativo usuale di quella località. In una sentenza del 13 dicembre 1982, pubblicata in RCC 1983 pag. 515, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha stabilito che l'affitto pagato dal datore di lavoro per un appartamento messo a disposizione di uno dei suoi salariati è un elemento del salario determinante ai sensi dell'art. 13 OAVS. Nella misura in cui il vantaggio concesso al proprio dipendente costituisce una parte della sua remunerazione, non vi è alcun motivo per non calcolare i contributi sulla base effettiva del vantaggio conseguito. Con sentenza del 7 settembre 1988, pubblicata in RCC 1989 pag. 405 e seguenti, l'Alta Corte ha stabilito che il valore della messa a disposizione gratuita da parte del datore di lavoro di un appartamento, come pure il valore dell'utilizzazione di un'automobile a scopi privati costituiscono salario determinante quali prestazioni in natura aventi carattere regolare. Nel caso giudicato

dall'allora TFA una squadra di pallacanestro metteva gratuitamente a disposizione dei suoi giocatori stranieri i veicoli nonché, ad un giocatore americano, un appartamento di 5 locali e mezzo, non ammobiliato ed in parte utilizzato per depositare il materiale della squadra di pallacanestro, occupato al 50% e per 8 mesi all'anno dal giocatore e la cui locazione ammontava a fr. 710 al mese. La cassa di compensazione ha considerato che le prestazioni in natura versate dal club sportivo ai suoi giocatori costituivano salario determinante. Il TFA ha confermato la ripresa. Con sentenza del 17 gennaio 1996, pubblicata in *Pratique VSI 1996*, pag. 165, l'Alta Corte, in un caso in cui non era contestato l'assoggettamento del vantaggio ottenuto, ma l'ammontare dell'importo da assoggettare a contribuzione, ha affermato che quando il datore di lavoro mette gratuitamente a disposizione del salariato un appartamento indipendente dal suo e il cui valore locativo supera sensibilmente le norme minime fissate nell'art. 11 OAVS, il vantaggio concesso deve essere calcolato conformemente all'art. 13 OAVS. L'Alta Corte si è così espressa: " Par contrat du 30 janvier 1981; les époux W. ont été engagés en qualité de «couple de direction» au service de Maison S., entreprise qui loue des studios et appartements dans un immeuble dudit lieu. Un appartement de quatre pièces est mis à la disposition du couple, au 10e étage de l'immeuble. Les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Dès l'origine, le loyer déclaré dans le salaire pour cet appartement fut de 300 francs par mois. A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse de compensation a constaté que le loyer déclaré était sensiblement inférieur aux montants usuels locaux. Elle a fixé à 9780 francs par an la valeur locative de l'appartement occupé par le couple, ce qui entraînait une augmentation du revenu - en nature soumis à cotisations pour la différence entre ce montant et le loyer déclaré de 300 francs par mois (3600 francs par an). (...). b. Les premiers juges considèrent que les époux W. sont engagés dans une entreprise non agricole au sens de l'art. 11 RAVS (ancien). Cette disposition, selon eux, l'emporte sur l'art. 13 RAVS, en tant que «lex specialis». Par conséquent, c'est un montant mensuel de 270 francs au maximum (30x 9) qui doit être soumis à cotisations pour la mise à disposition d'un logement par l'employeur en faveur de ces mêmes époux. c. La recourante et l'OFAS critiquent à juste titre cette solution. En effet, à l'art. 11 RAVS précité, le Conseil fédéral n'a en principe voulu viser que les seules prestations fournies directement par l'employeur, au sein même de sa propre communauté domestique (RCC 1983 p. 515). Lorsque l'employeur met gratuitement à la disposition du salarié un appartement indépendant du sien, dont la valeur locative dépasse sensiblement les normes minimales précitées, l'avantage concédé doit être estimé conformément à l'art. 13 RAVS (Käser, *Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV*, p.133, note 4.97). Peu importe, à cet égard, que l'appartement se trouve dans un immeuble appartenant à l'employeur (RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515; arrêt non publié *Commune de V* du 27 février 1991 [H 63/89]). Le fait que l'employeur consent un loyer de faveur, ou même renonce à percevoir un loyer, pour compenser certaines difficultés de la fonction de l'employé, n'y saurait rien changer. La somme non réclamée par l'employeur n'en constitue pas moins une prestation en nature, complémentaire au salaire et qui doit, à ce titre, être comptabilisée dans le revenu soumis à cotisations (arrêt *Commune de V*, déjà mentionné), comme d'ailleurs dans le revenu imposé par l'autorité fiscale (arrêt du 7 octobre 1986 en la cause G. [A. 234/1982], publié dans *Steuerentscheid*, 1987, B 101.2 n° 3). Tout au plus convient-il de tenir compte, dans l'estimation du loyer, d'éventuels inconvénients de service (arrêt *commune de V*). 4. Pour l'estimation de la prestation en nature sous la forme de la mise à disposition d'un appartement, l'autorité administrative fixe en principe la valeur effective de l'avantage en opérant la différence entre la valeur locative et le loyer payé, si celui-ci est

sensiblement plus bas que les loyers fixés habituellement dans la région concernée. Elle jouit pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATFA 1965 p. 153 = RCC 1966 p. 31; RCC 1989 p. 405, 1983 p. 515, 1981 p. 354). En l'espèce, la caisse de compensation a retenu un montant de 9780 francs par année au titre d'avantage en nature concédé par l'employeur, soit un loyer de 815 francs par mois. Ce montant se situe certainement dans les normes du marché. Il semble même peu élevé, s'agissant d'un appartement de quatre pièces à Genève, où les loyers sont notoirement élevés et si l'on considère, en outre, que les charges de l'appartement incombent à l'employeur. Il n'y a en tout cas pas lieu, dans ces circonstances, de retrancher du loyer retenu par l'administration un certain montant au titre d'inconvénients de service. Au demeurant, il faut relever que c'est l'employeur lui-même qui, à la demande de la caisse, a suggéré de fixer à 815 francs par mois le montant du loyer de l'appartement en cause." Va ancora segnalata la sentenza 30.2006.10 del 6 novembre 2006 dove il TCA ha confermato la ripresa quale reddito in natura dell'assegnazione di un'abitazione gratuita (appartamento di 2 locali e mezzo) messa a disposizione del direttore della società ricorrente che sosteneva che il locale era adibito ad ufficio. Cfr. pure la sentenza H 443/00 del

E. 19

febbraio 2002 dove il Tribunale federale ha confermato l'aumento dell'importo ripreso ad un datore di lavoro per la messa a disposizione dell'alloggio alle proprie dipendenti, nonché le sentenze cantonali: STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014 e STCA 30.2019.30 del 10 febbraio 2020). Sul tema, cfr. anche: Ueli Kieser, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG*, 4a edizione, 2020, n. 171 ad art. 5, pag. 135. 2.7. Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che la società ricorrente ha sottoscritto, il 16 gennaio 2019, un contratto di locazione per un appartamento composto di 4 locali e sito a _____ nel Canton _____. L'affitto netto ammontava a fr. 1'540 al mese, oltre a fr. 100 quale acconto per riscaldamento e acqua calda, fr. 68 quale acconto per il custode e fr. 32 quale acconto per la televisione (doc. 13). Nel corso del mese di settembre 2020 la società ha concluso un contratto di locazione valido dal 1° ottobre 2020 per un appartamento di 4.5 locali, sito a _____, nel Canton _____, per un affitto mensile di fr. 2'020 al mese ed un acconto spese di fr. 180 mensili (doc. 14). La Cassa ha ripreso gli importi della locazione pagati dalla ricorrente, ritenendoli quali reddito in natura in favore di due dipendenti frontalieri che vi soggiornavano da martedì a venerdì. La ricorrente contesta la decisione su opposizione della Cassa, sostenendo che gli interessati hanno utilizzato solo uno dei locali, ciò che esclude l'applicazione del marg. 2078 DSD e dunque la ripresa. Essa fa inoltre valere che gli appartamenti sono condivisi con altre persone. La società sostiene di essere costretta a mettere a disposizione dei due dipendenti un tetto dove dormire, conformemente a quanto prevede l'art. 327 CO ed a garantire, ad ogni agente, sia a quelli operanti su territorio ticinese che a quelli che operano in Svizzera interna, le stesse identiche condizioni salariali, ossia il minimo garantito dal contratto collettivo di lavoro. Senza la messa a disposizione dell'appartamento, i lavoratori avrebbero dovuto cercare una sistemazione a loro carico, con conseguente riduzione dello stipendio rispetto agli altri colleghi, ciò che avrebbe comportato un salario netto sotto la soglia minima del CCL ed una conseguente disparità di trattamento tra dipendenti. 2.8. Le censure della ricorrente vanno respinte. Per quanto concerne il contenuto del marginale 2078 DSD questo Tribunale, nella STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014, al consid. 2.6, in relazione con il marginale 2062 DSD sostituito dal marginale 2078 DSD dal 1° gennaio 2019 e di medesimo tenore, ha già rilevato che secondo la direttiva menzionata laddove al dipendente viene assegnata

un'abitazione gratuita, essa va ritenuta quale reddito in natura d'altra specie quando il salariato dispone di più di un locale, ma che ciò non significa che se l'assicurato utilizza solo un locale (o una camera), o lo deve condividere con altre persone, non si è in presenza di una prestazione in natura ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS. Infatti per l'art. 7 lett. f OAVS, le prestazioni in natura, se sono regolari, fanno di norma parte del reddito determinante (cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants [LAVS], Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, pag. 164, n. 48 seg. ad art. 5). Nella misura in cui, come nel caso di specie, le prestazioni in natura sono riconosciute regolarmente, e non sono occasionali (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, op. cit.), esse vanno pertanto assoggettate ai contributi sociali. Del resto, come si vedrà in seguito, solo i due dipendenti hanno usufruito degli appartamenti (cfr. di seguito: consid. 2.10). In concreto, i due dipendenti, frontalieri al beneficio di un permesso "G", attivi quali rappresentanti della società ricorrente per la Svizzera tedesca, dove vi lavorano da martedì a venerdì (cfr. anche doc. B4, contratto di lavoro), hanno avuto a disposizione dapprima l'appartamento sito a _____ (Canton _____), in seguito quello sito a _____ (Canton _____) per le tre notti in cui soggiornavano oltre Gottardo (cfr. anche doc. B4, contratto di lavoro). Essi, se il datore di lavoro non avesse concesso loro gratuitamente l'utilizzo degli appartamenti, avrebbero dovuto locarne uno personalmente, anche perché abitano in Italia e alla luce della distanza tra il loro domicilio (_____, Provincia di _____, rispettivamente _____, provincia di _____) ed il luogo di lavoro (Svizzera tedesca). L'art. 327 CO, invocato dalla ricorrente a giustificazione della messa a disposizione dei locali e il cui cpv. 1 prevede che salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al proprio impiegato gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro, non è d'aiuto alla società. I dipendenti, quando sono in Svizzera tedesca, non si trovano in trasferta, ma sul luogo abituale di lavoro e di conseguenza non sono assimilabili ai lavoratori che necessitano, da parte del proprio datore di lavoro, di un luogo dove dormire qualora, a causa del lavoro, non possono rientrare al proprio domicilio. Non vi è inoltre alcuna disparità salariale tra i dipendenti che lavorano in Svizzera tedesca rispetto ai dipendenti che lavorano in Ticino, né una violazione delle norme sul salario minimo del CCL. Tutti sono pagati alla stessa maniera. La circostanza che i primi devono assumersi anche i costi di un appartamento in Svizzera tedesca, accollandosi un onere supplementare, perché lavorano abitualmente lontano dal loro luogo di domicilio, è dovuto al fatto che la società ha assunto due dipendenti che abitano lontano dal luogo di lavoro e che non hanno trasferito il loro domicilio in loco. Ciò tuttavia deriva da una scelta individuale e non è un motivo per non assoggettare tali spese ai contributi sociali. Se entrambi i lavoratori si fossero trasferiti in Svizzera tedesca essi non avrebbero avuto la necessità di avere un appartamento nel luogo di lavoro e l'altro nel luogo di domicilio. Tale scelta non può essere messa a carico della comunità. Del resto ciò è coerente con quanto avviene a livello fiscale, dove, di norma, la messa a disposizione di una camera in favore del proprio personale, anche se occupata cumulativamente, viene ritenuta quale provento in natura. Il promemoria N2/2007 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativo ai proventi in natura dei dipendenti, e meglio la stima del vitto e dell'alloggio dei dipendenti, elenca le quote applicabili, giornalmente, mensilmente e annualmente, tra l'altro per l'alloggio in camera (cfr. su questo aspetto la STCA 30.2014.30 del 23 ottobre 2014). La direttiva precisa che la quota tiene conto di un'eventuale occupazione cumulativa della camera e che se il datore di lavoro mette a disposizione non soltanto una camera ma un appartamento, si aggiungerà l'importo dell'affitto corrispondente al prezzo del locale invece

delle quote, rispettivamente l'importo di cui la pigione è stata ridotta in confronto alle pigioni usuali nella località per un appartamento analogo. Alla luce di quanto sopra esposto, è a giusta ragione che la Cassa ha assoggettato al prelievo dei contributi sociali i vantaggi ottenuti dalla messa a disposizione ai propri dipendenti degli appartamenti siti in Svizzera tedesca. Resta da esaminare l'entità della ripresa. 2.9. Nel caso di specie l'amministrazione ha effettuato una ripresa complessiva di fr. 43'600 (14'790 + 6'090 + 11'360 + 11'360). L'insorgente, nella misura in cui, come è il caso in concreto, il principio della ripresa fosse confermato, chiede che il salario in natura sia di fr. 3'312 per TERZ 2 e di fr. 2'484 per TERZ 1 per entrambi gli anni, o di un altro importo che tenga correttamente conto dell'uso preponderante dei locali per scopi aziendali e non privati. La società fa in particolare riferimento all'art. 11 OAVS per il quale se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l'importo totale è pari a fr. 11.50 al giorno. A questo proposito la ricorrente ha prodotto una sua dichiarazione secondo la quale questi appartamenti, oltre che per i dipendenti frontalieri con permesso G a rientro settimanale che svolgono il lavoro di rappresentante nella Svizzera tedesca dal martedì al venerdì, sono stati messi a disposizione anche a dipendenti (rappresentanti) che vanno a visitare i clienti in quella zona e si fermano a dormire, a tecnici e/o stilisti, con regolare fattura per i corsi che fanno ai clienti della zona e che si svolgono generalmente di domenica e lunedì, per la riunione mensile con il capo area e/o il direttore con i venditori assunti per la zona (quelli fissi e quelli che vivono lì), agli arredatori che vanno a visitare i clienti per stilare il contratto di vendita e successivamente per seguire i cantieri e come deposito della merce che hanno in dotazione i venditori come campionatura (doc. B3). I dipendenti frontalieri con permesso G a rientro settimanale utilizzavano una camera con due letti singoli, i dipendenti occasionali e i tecnici utilizzavano le altre camere libere, la stanza con tavolo è utilizzata per le riunioni e un locale quale deposito (doc. B3). Secondo la società, non è pertanto corretto addossare l'intero costo ai due dipendenti. 2.10. Le affermazioni della ricorrente secondo cui gli appartamenti sono stati utilizzati anche per altri scopi, oltre che per il soggiorno di TERZ 2 e di TERZ 1, non trovano conferma nelle tavole processuali. Nel contratto di locazione dell'appartamento di _____, sottoscritto il 16 gennaio 2019, e con inizio il medesimo giorno alle ore 12, figura esplicitamente che l'ente locato è abitato da TERZ 2, nato il _____ 1994 e che una eventuale modifica deve essere obbligatoriamente ed immediatamente segnalata all'amministrazione (doc. 13; pag. 4: "[...] die Wohnung wird von Herrn TERZ 2, geb. _____ 1994 bewohnt. Eine allfällige änderung ist zwingend und unverzüglich der Verwaltung zu melden" (doc. 13, pag. 4). Esso infatti era stato inizialmente concluso per una sola persona (cfr. doc. 13, pag. 1: "Anzahl pers. 1") e a scopo abitativo (cfr. doc. 13, pag. 1: "Benützungsort: Wohnräume"). L'art. 8 del medesimo contratto prevede inoltre che il locatario è obbligato ad utilizzare l'ente locato quale appartamento. È vietata qualsiasi attività commerciale nell'ente locato o in parti di esso (doc. 13, pag. 2 "Zweck der Gebrauchsüberlassung" [...] "der Mieter ist verpflichtet, das Mietobjekt als Wohnung zu benutzen. Untersagt ist jede gewerbliche Tätigkeit im Mietobjekt oder Teilen davon") e che ogni modifica dell'utilizzo per un altro scopo rispetto a quanto pattuito necessita la previa autorizzazione scritta del locatore ("Jede Änderung der Benützung zu einem anderen als dem vereinbarten Gebrauchszweck bedarf der vorgängig einzuholenden Schriftlichen Zustimmung des Vermieters"). Anche il subaffitto necessita l'autorizzazione del locatore (doc. 13, art. 14: "Die Untervermietung bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung der Vermieterin. Im Übrigen gilt Art. 262 OR"). Agli atti vi è inoltre il pagamento al Comune di _____ di una tassa annuale per il

posteggio all'ufficio controllo abitanti per TERZ 2 (doc. 15). L'insorgente, oltre a confermare che anche TERZ 1, da giugno 2019 (cfr. doc. 16), soggiornava nell'appartamento, non ha prodotto pattuizioni scritte particolari con il locatore circa un eventuale diverso utilizzo rispetto a quanto pattuito il 16 gennaio 2019. L'impiego dell'appartamento di _____ per scopi differenti rispetto a quelli contenuti nel contratto di locazione, segnatamente commerciali, quali riunioni, corsi per clienti o deposito di merce oppure il soggiorno di altre persone, e che sono esplicitamente esclusi dal contratto concluso tra la società e il locatore, non sono di conseguenza comprovati. Non è stato prodotto alcun accordo scritto derogante il contratto. L'appartamento era destinato unicamente all'abitazione di TERZ 2 e da giugno 2019 anche di TERZ 1. La situazione non è diversa per quanto concerne l'appartamento sito a _____, di 4 locali e mezzo e locato dalla società dal 1° ottobre 2020 in luogo di quello di _____. Nel contratto, sottoscritto nel corso del mese di settembre 2020, figura che esso è destinato al massimo a due persone adulte (doc. 14, pag. 1, punto 5.1: "Maximale Anzahl erwachsener Personen: 2") e che il locatario si impegna ad utilizzare l'ente locato durante l'intera locazione per lo scopo pattuito nel contratto, ossia quale appartamento (doc. 14, pag. 1, punto 5.1 "Gebrauchszweck": "der Mieter verpflichtet sich, die Mietsache während der gesamten Mietdauer zum vertraglich vereinbarten Zweck, das heisst als Wohnung zu gebrauchen" (doc. 14). Modifiche nell'utilizzo dell'oggetto necessitano della previa autorizzazione scritta del locatore, in particolare circa l'aumento del numero delle persone adulte previste contrattualmente (doc. 14, pag. 5, punto 9.3: "Änderungen im Gebrauch bedürfen der vorgängigen schriftlichen Zustimmung der Vermieters, insbesondere auch die Erhöhung der vertraglich vereinbarten Anzahl erwachsener Personen"), così come il subaffitto (doc. 14, pag. 8, punto 9.9). Neppure l'utilizzo dell'ente locato per scopi commerciali è permesso senza autorizzazione scritta (doc. 14, pag. 8, punto 9.11: "Dem Mieter sind ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters sowie der zuständigen Behörde die teilweise oder vollumfängliche gewerbliche Nutzung der Wohnung sowie die Erteilung von Musikunterricht untersagt"). Anche per l'appartamento di _____, l'impiego per scopi differenti rispetto a quelli contenuti nel contratto di locazione, segnatamente commerciali, quali riunioni, corsi per clienti o deposito di merce oppure il soggiorno di altre persone, e che sono esplicitamente esclusi dal contratto concluso tra la società e il locatore, non sono comprovati. Non è stato prodotto alcun accordo scritto derogante il contratto. Ne segue che, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, consid. 4.5 con rinvio alla DTF 126 V 353, consid. 5b con riferimenti), occorre concludere che solo TERZ 2 e TERZ 1 utilizzavano regolarmente gli appartamenti siti in Svizzera tedesca. Di conseguenza l'intero reddito in natura va loro computato. 2.11. La Cassa ha calcolato la ripresa in base agli affitti pagati dalla ricorrente nel 2019 e nel 2020, secondo quanto figura negli estratti conto (doc. 11 e 12), e meglio: - nel 2019 fr. 870 nel mese di gennaio 2019 ed in seguito fr. 1'740 al mese fino al 31 dicembre 2019; a partire da giugno 2019, con l'inizio dell'attività lavorativa di TERZ 1, l'importo è stato attribuito per metà a carico dei due dipendenti, per complessivi fr. 14'790 per TERZ 2 e fr. 6'090 per TERZ 1 (cfr. doc. 11); - nel 2020 è invece stato calcolato un importo di fr. 1'740 al mese da gennaio ad agosto 2020 (1'740 X 8) e di fr. 2'200 da ottobre 2020 a dicembre 2020 per 4 mesi (2'200 X 4), per complessivi fr. 22'720, divisi a metà tra i due dipendenti, pari a fr. 11'360 a testa (doc. 12). La ricorrente chiede che l'importo sia calcolato in fr. 11.50, come previsto dall'art. 11 OAVS. A torto. S e il datore di lavoro mette a disposizione non soltanto una camera ma un appartamento, si

aggiunge l'importo dell'affitto corrispondente al prezzo del locale, invece delle quote (fr. 11.50), rispettivamente l'importo di cui la pigione è stata ridotta in confronto alle pigioni usuali nella località per un appartamento analogo (cfr. promemoria N 2/2007 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativo ai proventi in natura dei dipendenti, e meglio la stima del vitto e dell'alloggio dei dipendenti). Per giurisprudenza (cfr. sentenza del 17 gennaio 1996, pubblicata in Pratique VSI 1996, pag. 165; citata al consid. 2.6), se il valore locativo supera sensibilmente le norme fissate dall'art. 11 OAVS, il vantaggio concesso va calcolato conformemente all'art. 13 OAVS, ossia le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze. In concreto, rilevato che l'ammontare effettivo della locazione è conosciuto (fr. 20'880 nel 2019 e fr. 22'720 nel 2020) e che esso supera sensibilmente l'importo calcolato secondo l'art. 11 OAVS (fr. 8'280 secondo il calcolo della ricorrente: doc. V, pag. 3), la ripresa calcolata dalla Cassa merita tutela. 2.12. In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata va confermata. 2.13. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)." . Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.